Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 11 luglio — Numero 164

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige

Nel decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 596, relativo alla istituzione di assegni di direzione dei gabinetti annessi a cattedre universitarie, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 110, nella 1ª colonna, linea 39 della pagina 1269, si sono erroneamente indicati in numero *due* gli assegni istituiti per la scuola degli ingegneri annessa alla R. Università di Palermo, mentre, invece, gli assegni stessi sono *undici*, come leggesi nella tabella *A*, allegata al decreto originale, e come qui si rettifica.

Nella *Gazzetta ufficiale* n. 154 del 30 giugno u. s. l'atto di Governo in data 29 stesso mese, relativo all'abolizione della censura, fu erroneamente indicato come decreto Reale, mentre effettivamente è un decreto Luogotenenziale, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1092 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, numero 1191, col quale fu approvata la convenzione 23 luglio 1917, relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione di Marghera, ed ai provvedimenti per la zona industriale ed il quartiere urbano;

Ritenuto che con l'art. 2 della convenzione suddetta

lo Stato si riservava facoltà di affidare alla Società concessionaria porto industriale di Venezia la costruzione delle altre opere contemplate nel progetto di massima 10 maggio 1917;

Ritenuta l'opportunità di provvedere fin da ora all'esecuzione di talune tra dette opere non comprese nella concessione di cui alla succitata convenzione e di apportare contemporaneamente alcune varianti alle pattuizioni contenute nella convenzione stessa;

Vista la convenzione addizionale all'uopo stipulata in data 23 aprile 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale stipulata addì 23 aprile 1919 tra i delegati dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, delle finanze in rappresentanza dello Stato, il delegato del comune di Venezia ed il rappresentante della Società anonima Porto industriale di Venezia, con la quale convenzione si concedono alla Società stessa ulteriori opere in aggiunta a quelle formanti oggetto della convenzione 23 luglio 1917 e si apportano a questa alcune modificazioni.

Art. 2.

Il limite massimo di L. 1.733.239,94 stabilito dall'articolo 9 del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191 è elevato a L 2.128.033,48 e i relativi stanziamenti saranno inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dal l'esercizio finanziario 1920 921.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1091 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata.

Cap. n. 20. « Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale, ecc.	30,000 —
Cap. n. 134. Convitti nazionali, ecc. - Concorso dello Stato nel loro mantenimento	450,000 —
	480,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1038 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

È approvata, con effetto dal 1° aprile 1919, in sostituzione delle tabelle *G* ed *H* della legge 5 giugno 1913, n. 511, l'annessa tabella con le disposizioni in essa inserite, relative agli impiegati del ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopolî industriali (tabacchi e sali).

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e per quelli venturi, le variazioni di stanziamento e di denominazione dei relativi capitoli, necessarie per la esecuzione del presente decreto e sarà provveduto per la riunione in un solo capitolo, in amministrazione della Direzione generale dei monopolî industriali, degli stipendi al personale compreso nella detta tabella.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella

Ruolo tecnico e di servizi speciali per i monopoli industriali (tabacchi e sali)

Organico degli impiegati

DENOMINAZIONE dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado — in ognuno dei seguenti rami di servizio: Direzioni compartiment. coltivazioni tabacchi e Istit. speriment. didatt.	Manifatture tabacchi e magazzini deposito greggi esteri	Saline	Magazzini deposito prodotti monopoli industriali	Servizi d'ispezione	In totale	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Periodo di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore	Disposizioni speciali per le nomine e promozioni ai rispettivi gradi
Impiegati di carriera tecnica.									
Direttori capi di uffici tecnici centrali (articolo 4, ultimo comma, legge 5 giugno 1913, n. 541)	2	1	1	—	—	4	9,500 10,500 11,500 12,200	5 5 5 —	A scelta, su graduatoria di merito, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori superiori.
Ispettori superiori tecnici . . .	5	9	3	—	—	17			A scelta, su graduatoria di merito, fra i direttori superiori.
Direttori superiori	11	19	7	—	—	37			A scelta, su graduatoria di merito, fra i direttori tecnici.
Direttori tecnici	11	19	7	—	—	37	8,200 8,900 9,500 10,000 10,500 11,000	4 4 4 4 4 —	A scelta, su graduatoria di merito, fra i direttori tecnici aggiunti.
Direttori tecnici aggiunti . . .	5	9	3	—	—	17	4,500 5,300 6,100 6,900 7,700 8,500 9,000	4 4 4 4 4 4 —	Per esame di concorso fra i laureati in ingegneria industriale o civile, oppure in scienze agrarie o in chimica, di età non superiore ai 30 anni compiuti.
Capi tecnici.	11	40	5	—		56	7,500 8,200 8,900 9,500 10,000 10,500	4 4 4 4 4 —	Per esame di concorso teorico-pratico fra i migliori capi tecnici aggiunti e capi meccanici.
Capi tecnici aggiunti	54	90	10	—		154	6,500 7,100 7,700 8,100 8,500	4 4 4 4 —	Per esame di concorso fra i capi di riparto tecnico con non meno di 5 anni di grado, dichiarati ammissibili all'esame per attitudine, operosità e condotta.
Capi meccanici	—	10	5	—	—	15			Per esame di concorso fra i capi di officina meccanica con non meno di 5 anni di grado, dichiarati ammissibili all'esame per attitudine, operosità e condotta. Possono anche essere indetti concorsi fra estranei di età non superiore ai 30 anni compiuti che abbiano il diploma di capo officina conseguito in scuole industriali o di elettrotecnica, o la licenza di Istituti industriali o nautici, oppure di corsi di perfezionamento d'industrie meccaniche od elettriche e comprovino di avere diretto un'officina od un reparto di meccanica o di elettricità in stabilimenti pubblici o privati.

DENOMINAZIONE dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado — in ognuno dei seguenti rami di servizio: Direzioni compartiment. coltivazioni tabacchi e Istit. speriment. diratt.	Manifatture tabacchi e magazzini deposito greggi esteri	Saline	Magazzini deposito prodotti monopoli industriali	Servizi d'ispezione	In totale	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Periodo di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore	Disposizioni speciali per le nomine e promozioni ai rispettivi gradi
Capi di riparto tecnico	170	450	50	—	—	670	4,500 5,000 6,000 6,500 7,000 7,500	4 4 4 4 4 —	Per anzianità fra gli applicati tecnici e gli agenti di controllo con non meno di 3 anni di grado forniti del titolo di studio richiesto per gli esami di concorso ad applicato tecnico; ad eccezione di quelli già in servizio all'attuazione del presente organico per i quali il titolo di studio è limitato alla licenza tecnica o ginnasiale, di scuola pratica o speciale di agricoltura o altro titolo equipollente; per merito e a scelta e per non più di 1/4 dei posti disponibili fra gli applicati tecnici e gli agenti di controllo con non meno di 3 anni di grado, sprovvisti di titolo di studio.
Capi di officina meccanica	—	12	5	—	—	17			Per anzianità fra gli applicati tecnici con non meno di 3 anni di grado forniti di licenza di scuola industriale o di elettrotecnica, o altra conseguita in scuole meccaniche o di elettricità integrate da titoli di cultura generale; per merito e a scelta e per non più di 1/4 dei posti disponibili fra gli applicati tecnici con non meno di tre anni di grado, sprovvisti di titolodi studio, provenienti dagli artieri.
Agenti di controllo	26	77	—	—	—	103	4,000 4,600 5,200 5,800 6,000	4 4 4 3 —	A scelta, su graduatoria di merito, tra i commessi di sufficiente coltura, con non meno di 5 anni di servizio, riconosciuti di speciale attitudine, alle attribuzioni di agente di controllo.
Applicati tecnici	20	44	13	—	—	77	3,500 4,000 4,500 5.000 5,500 6,000	4 4 4 4 3 —	Per esame di concorso fra gli aspiranti di età non superiore ai 25 anni compiuti che posseggano la licenza di Istituto tecnico o liceale, oppure la licenza di scuola pratica o speciale d'agricoltura, o quella di scuola industriale o di elettro-tecnica o altra conseguita in scuole meccaniche o di elettricità, integrate da titoli di coltura generale. Possono anche essere ammessi all'esame di concorso gli operai più esperti nelle lavorazioni e gli artieri meccanici o conduttori di macchine e caldaie con non meno di 5 anni di servizio, anche se sforniti di titolo di studio.
Maestre alle lavorazioni	—	—	—	—	—	—	3.000 3,500 4.000 4,500 4,750 5,000	4 4 4 4 4 —	A scelta fra le operaie che disimpegnano attribuzioni di istruttrici, verificatrici e controllatrici, da almeno 5 anni, compresi i periodi di servizio prestati in funzioni equiparabili. Il numero dei posti di maestra è determinato dal ministro delle finanze in corrispondenza alle esigenze particolari di ciascuno stabilimento.

DENOMINAZIONE dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado — in ognuno dei seguenti rami di servizio: Direzioni compartiment. coltivazioni tabacchi e Istit. speriment. didatt.	Manifatture tabacchi e magazzini deposito greggi esteri	Saline	Magazzini deposito prodotti monopoli industriali	Servizi d'ispezione	In totale	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Periodo di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore	Disposizioni speciali per le nomine e promozioni ai rispettivi gradi
Commessi	25	25	10	—	—	60	3,000 3,250 3,500 3,750 4,000	4 4 4 4 —	A scelta fra gli operai con non meno di 5 anni di servizio che abbiano dato prova di sufficiente istruzione.
Impiegati di carriera amministrativa.									
Ispettori superiori amministrativi	—	—	—	—	10	10	9,500 10,500 11,500 12,200	5 5 5 —	A scelta, su graduatoria di merito, fra gli ispettori centrali e compartimentali; i primi a norma degli articoli 2 e 12 delle disposizioni generali.
Ispettori compartimentali	—	—	—	—	36	36	7,000 7,500 8,200 8,900 9,500 10,000 10,500 11,000	* 4 4 * 4 4 4 4 4 —	A scelta, su graduatoria di merito, fra i direttori amministrativi ed i direttori amministrativi aggiunti.
Direttori: amministrativi (*a*)	12	24	4	40	—	80			(*a*) A scelta, su graduatoria di merito, fra i direttori amministrativi aggiunti.
amministrativi aggiunti (*b*)	8	24	5	40	—	77			(*b*) Per esame fra i segretari con non meno di 5 anni di servizio nel grado. Possono anche esservi ammessi gl'impiegati tecnici e gli ufficiali di amministrazione con non meno di 8 anni di servizio forniti del titolo di studio richiesto per la nomina a segretario; fatta eccezione per gli impiegati già in servizio all'applicazione del presente ruolo organico per i quali il titolo di studio è limitato alla licenza liceale o di Istituto tecnico. I posti di direttore nei magazzini di deposito dei prodotti dei monopoli industriali sono riservati, per esame, ai segretari dei depositi e agli impiegati tecnici di grado non inferiore a capo tecnico aggiunto. * Lo stipendio minimo per i direttori amministrativi aggiunti è di L. 7000; per i direttori amministrativi e ispettori compartimentali è di L. 8200.
Segretari	20	31	7	30	—	88	4,500 5,300 6,100 6,900 7,700 8,500	4 4 4 4 4 —	Per esame di concorso fra i licenziati da Istituti superiori di commercio o da scuole parificate, di età non superiore ai 28 anni compiuti. I posti di segretario nei depositi dei prodotti dei monopoli industriali sono riservati per esame di concorso agli impiegati tecnici ed amministrativi di grado non inferiore a capo di riparto tecnico od ufficiale di amministrazione, con non meno di 5 anni di servizio.

DENOMINAZIONE dei gradi	Numero dei posti stabiliti per grado – in ognuno dei seguenti rami di servizio: Direzioni compartimenti coltivazioni tabacchi e Istit. spe iment. di a t	Manifatture tabacchi e magazzini depositi greggi esteri	Saline	Magazzini d. posto prodotti monopoli industriali	Servizi d'ispezione	In totale	Scala progressiva degli stipendi annui individuali	Periodo di servizio da compiersi nei rispettivi stipendi per conseguire la promozione allo stipendio immediatamente superiore	Disposizioni speciali per le nomine e promozioni ai rispettivi gradi
Ufficiali di amministrazione	20	20	30	30	—	100	4,500 5,000 6,000 6,500 7,000 7,500	4 4 4 4 4 —	Per anzianità fra gli applicati alle scritture con non meno di 3 anni di grado, che posseggano il titolo di studio richiesto per gli esami di concorso al grado di applicato alle scritture; ad eccezione di quelli già in servizio per i quali il titolo di studio è limitato alla licenza ginnasiale, tecnica od altro titolo equipollente. Per merito e a scelta e per non più di 1/4 dei posti disponibili fra gli applicati alle scritture non provvisti di titoli di studio.
Applicati alle scritture	20	15	27	20	—	82	3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000	4 4 4 4 4 —	Per esame di concorso fra aspiranti di età non superiore ai 25 anni compiuti che posseggano la licenza d'Istituto tecnico o liceale o altro titolo equipollente. Per esame di idoneità possono essere nominati senza limitazione di età, gli appartenenti al personale a mercede giornaliera provvisti di uno dei detti titoli di studio.
Applicate alle scritture	—	—	—	—	—	—			Per esame di concorso fra aspiranti di età non superiore ai venti anni compiuti che posseggano la licenza ginnasiale, tecnica o complementare oppure altro titolo di studio equipollente. Per esame di idoneità possono essere nominate, senza limitazione di età, le appartenenti al personale a mercede giornaliera provviste di uno dei detti titoli di studio. Il numero dei posti di applicata alle scritture è determinato dal ministro delle finanze in corrispondenza alle esigenze particolari di ciascun stabilimento od ufficio.
Totale . . .	420	919	192	160	46	1737			

Disposizioni generali e disposizioni transitorie.

Art. 1.

Alla prima applicazione del presente ruolo organico, gli impiegati fanno passaggio dal loro grado a quello corrispondente, giusta l'alligato quadro di equiparazione, e conseguono nella scala degli stipendi, la misura relativa al periodo di anzianità di servizio che contano nel grado stesso.

Agli impiegati che in virtù della suddetta applicazione conseguono, sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati, invece, ai quali spetta un aumento di stipendio maggiore di L. 2000, è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di un anno nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del decreto che approva il presente ruolo organico ai posti di ruolo del personale tecnico ed amministrativo che risultino vacanti, possono essere promossi, per merito e a scelta, anche nei casi in cui sia richiesta la prova di esame, gli impiegati dei gradi immediatamente inferiori della corrispondente carriera derogando dei limiti di anzianità di grado stabiliti dalle disposizioni speciali del presente ruolo. Entro lo stesso periodo sarà provveduto anche alle altre promozioni di grado secondo le disposizioni speciali inserite nella tabella.

A coprire i posti di ispettore superiore amministrativo si provvede entro il periodo suddetto mediante scelta per merito fra gli ispettori centrali e gli ispettori compartimentali.

È fatta eccezione per i posti di capo tecnico a coprire i quali si provvede mediante esame ai sensi delle disposizioni speciali.

È anche in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla nomina di direttore tecnico aggiunto, per merito o a scelta tra gl'impiegati del presente ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per detto grado; ed a quella di segretario tra gli impiegati del presente ruolo forniti di licenza liceale o di Istituto tecnico.

Entro lo stesso periodo di sei mesi, gli agenti di controllo con non meno di tre anni di grado, provenienti dai sottufficiali della R. guardia di finanza o dei RR. carabinieri, partecipano alla promozione al grado di capo di riparto tecnico nei tre quarti dei posti disponibili a parità di condizioni degli applicati tecnici ed agenti di controllo provvisti del titolo di studio.

Art. 3.

Agli effetti delle promozioni di grado il servizio prestato in funzioni di grado superiore esercitate con carattere continuativo costituisce anzianità valida di servizio nel grado stesso, fermi restando i diritti di anzianità di ruolo secondo la legge 5 giugno 1913, n. 541; per gli impiegati provenienti dal personale operaio costituisce anzianità valida il periodo di servizio prestato in qualità di operaio, nei limiti però di quello richiesto dal presente organico per le rispettive categorie.

Art. 4.

Ai gradi di agente di controllo, applicato tecnico, applicato alle scritture, applicata alle scritture, maestra e commesso, sono nominati, con titoli di precedenza, coloro che si trovino in regolare esperimento o tirocinio ad uno dei gradi stessi e quelli del personale a mercede giornaliera che esercitino permanentemente ed abbiano esercitato attribuzioni proprie dei gradi medesimi.

È in facoltà dell'Amministrazione per esigenze di servizio di nominare ai posti che sono o si renderanno vacanti nei suddetti gradi gli avventizi e le avventizie in servizio continuativo alla data di pubblicazione del presente ruolo organico che sotto qualsiasi denominazione disimpegnino attribuzioni analoghe a quelle dei gradi medesimi. Tali nomine sono subordinate al possesso delle condizioni generali prescritte per gli impiegati civili ed al possesso dei titoli di studio richiesti dai precedenti ordinamenti.

Gli avventizi e le avventizie in servizio continuativo alla data di pubblicazione del presente ruolo organico, quando manchino dei predetti titoli di studio sono sottoposti a prova di idoneità.

La promozione del personale suddetto al grado superiore a quello conseguito per effetto della applicazione del presente organico non è consentita prima di un triennio dalla nomina in ruolo.

Art. 5.

Dopo la prima applicazione del presente ruolo organico ogni aumento di stipendio decorre dal primo del mese nel quale si compie il periodo di servizio determinato dal ruolo stesso.

Art. 6.

Le nomine ai gradi del presente ruolo organico si conferiscono per decreto Reale tranne quella di commesso che è conferita per decreto Ministeriale.

Art. 7.

Le promozioni da un grado all'altro hanno per effetto il conseguimento nel nuovo grado dello stipendio immediatamente superiore a quello di cui l'impiegato era provvisto e danno inizio ad un nuovo periodo di anzianità per l'ulteriore progressione di stipendio.

Art. 8.

D'ufficio può aver luogo il passaggio dalla carriera tecnica a quella amministrativa e viceversa, sempre quando si tratti di ripristino di carriera, ovvero l'impiegato sia in possesso del titolo di studio richiesto per il diverso grado conseguibile.

Per gli impiegati in servizio alla data del decreto che approva il presente organico, il titolo di studio richiesto per il grado di segretario nelle manifatture, coltivazioni e saline, è quello di licenza di Istituto tecnico o liceale.

Eccezionalmente, per ragioni di servizio, può effettuarsi il passaggio con lo stesso grado, di impiegati da uno ad altro ramo di servizio.

Quando si tratta di passaggio per ripristino di carriera, lo stipendio non può essere inferiore a quello che l'impiegato avrebbe avuto nel grado al quale fa ritorno; negli altri casi i passaggi di cui nel presente articolo sono fatti ad eguale stipendio, conservando comunque agli effetti del successivo aumento di retribuzione l'anzianità raggiunta sullo stipendio medesimo.

Art. 9

Con decorrenza dalla data in cui entra in vigore il presente ruolo organico, ai direttori capi di uffici tecnici centrali ed agli ispettori superiori tecnici è corrisposta una indennità di carica non superiore a lire millecinquecento annue.

La funzione di « Economo-cassiere » è delegata dall'Amministrazione centrale ad impiegati della carriera tecnica od amministrativa di grado non superiore rispettivamente a capo tecnico aggiunto o segretario con corresponsione di speciale indennità e con l'obbligo da parte dell'impiegato investito di detta funzione di prestare, nel periodo di un anno, una cauzione pari ad una annualità dello stipendio minimo del proprio grado. Lo stesso trattamento è dovuto a tutti i funzionari tenuti all'obbligo della cauzione.

È in facoltà dell'Amministrazione di stabilire la corresponsione di una indennità a favore degli agenti di controllo delegati alle funzioni di custodia degli stabilimenti, da determinarsi in misura adeguata alla importanza degli stabilimenti stessi ed alle responsabilità relative.

Art. 10.

La disposizione dell'art. 4, comma 2°, della legge 14 luglio 1907, n. 514, è estesa agli impiegati che prima del loro passaggio in ruolo abbiano prestato nelle coltivazioni dei tabacchi, come tirocinante o in altra qualifica riconosciuta dall'Amministrazione, servizio continuativo o anche interrotto per cause connesse alla sua natura.

Art. 11.

Per funzioni con carattere industriale, tecnico o particolare a determinati servizi e responsabilità, è autorizzata una indennità nella misura che verrà stabilita dal ministro delle finanze entro il limite massimo del 20 0|0 dello stipendio, in relazione alla importanza delle funzioni suddette e alle circostanze di luogo in cui le funzioni stesse si esercitano.

Art. 12.

Gli ispettori centrali non prescelti ad ispettori superiori a norma dell'articolo 2, conserveranno, in separato ruolo, il titolo e le funzioni per decreto Reale e concorreranno nelle successive promozioni ad ispettore superiore.

Art. 13

Il ministro delle finanze, dopo l'applicazione del presente organico, per assicurare la continuità dei servizi, è autorizzato, in deroga al decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, a stabilire per quali categorie di impiegati sia da indire concorsi, nei limiti dei posti fissati nel ruolo organico.

Quadro di equiparazione dei gradi.

Impiegati di carriera tecnica

Gradi attuali		Corrispondenti ai gradi della tabella
Direttori capi dei servizi tecnici centrali per le coltivazioni dei tabacchi, manifatture e saline		Direttori capi di uffici tecnici centrali
Ispettori superiori tecnici	coltivazioni . . . . manifatture . . . . . . saline.	Ispettori superiori tecnici
Direttori	compartimentali delle coltivazioni delle manifatture . . . delle saline.	Direttori superiori
Capi tecnici . . .	coltivazioni . . . . . . manifatture . . . . . . saline.	Direttori tecnici
Ufficiali tecnici . .	coltivazioni. . . . . . . manifatture . . . . . . saline	Direttori tecnici aggiunti
. . . .		— Capi tecnici

Gradi attuali	Corrispondenti ai gradi della tabella
Macchinisti — manifatture Capi meccanici — saline	Capi meccanici
Capi reparto — coltivazioni Economi-cassieri — manifatture Aiutanti tecnici — manifatture Aiutanti tecnici — saline	Capi tecnici aggiunti
Capi di officina meccanica — manifatture Macchinisti (classe transit.) — saline	Capi di officina meccanica
Aiutanti tecnici (classe transit.) — coltivazioni Capi verificatori — coltivazioni Capi laboratorio — manifatture Capi salinari (classe transit.) — saline Capi operai — saline	Capi di riparto tecnico
Agenti di custodia o di controllo, Visitatori — nelle coltivazioni e manifatture	Agenti di controllo
Aiutanti capi verificatori — coltivazioni Sorveglianti — coltivazioni Aiutanti capi di officina meccanica — manifatture Aiutanti capi laboratorio — manifatture Capi reparto (fuori ruolo) — manifatture Aiutanti capi operai — saline	Applicati tecnici
Maestre — manifatture Visitatrice (fuori ruolo nelle manifatture)	Maestre alle lavorazioni
Uscieri — coltivazioni, manifatture e saline	Commessi

Impiegati di carriera amministrativa

Gradi attuali	Corrispondenti ai gradi della tabella
Ispettori superiori dei monopolî	Ispettori superiori amministrativi
Ispettori centrali e compartimentali dei monopolî	Ispettori compartimentali
Direttori magazzini deposito tabacchi greggi esteri Commissari ai riscontri manifatture Direttori magazzini deposito tabacchi lavorati e sali Commissari superiori amministrativi coltivazioni Commissari superiori amministrativi saline	Direttori amministrativi
Commissari amministrativi — coltivazioni, manifatture, saline e magazzini deposito tabacchi lavorati e sali	Direttori amministrativi aggiunti
Ufficiali amministrativi — coltivazioni, manifatture, saline e magazzini deposito tabacchi lavorati e sali	Segretari
Ufficiale alle scritture (fuori ruolo nelle manifatture)	Ufficiali di amministrazione
Aiutanti alle scritture — coltivazioni, saline e magazzini di deposito tabacchi lavorati e sali	Applicati alle scritture
Scrivane nelle manifatture	Applicate alle scritture

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: MEDA.

Il numero 1141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740, 18 aprile 1918, n. 497 e 21 novembre 1918, n. 1745;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio, il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della grazia e giustizia e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alla facoltà indicata nell'art. 109, n. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, pubblicata con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297 e fino a nuova disposizione, le autorità comunali possono imporre mete o calmieri, senza limiti di tempo, sui generi alimentari di largo consumo.

Art. 2.

Nei casi di trasgressione di calmiere ai sensi dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740, e di accaparramento ai sensi dell'art. 12 del decreto suddetto o di sottrazione al consumo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 23 settembre 1918, n. 1464, o di vendita di sostanze alimentari non genuine a sensi dell'art 322 del Cod. penale o di omissione del cartello indicativo dei prezzi ai sensi dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745, la chiusura dei locali di vendita, a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745, può essere ordinata, in via provvisoria e con esecuzione immediata, dal sindaco del Comune o da chi ne fa le veci, o da un funzionario di pubblica sicurezza avente qualità di ufficiale di polizia giudiziaria o dai comandanti locali dell'arma dei Reali carabinieri. Ove si ritenga necessario può anche essere ordinata dalle dette autorità la confisca delle merci e la loro vendita negli esercizi degli enti pubblici di consumo. o, in difetto, all'asta pubblica.

Il verbale deve essere in tal caso trasmesso immediatamente alla Commissione provinciale annonaria, per la pronunzia di sua competenza.

Art. 3.

Chiunque compia atto di mediazione in commercio di generi alimentari o di animali destinati alla macellazione senza essere munito dell'abilitazione da parte della Commissione provinciale annonaria a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con la multa fino a L. 10.000.

Art. 4.

Chiunque nella vendita, nella offerta di vendita o

nella somministrazione anche a scopo di rivendita di generi necessari alla vita, compresi gli indumenti e le calzature, ecceda il giusto prezzo, è punito con pena pecuniaria da L. 100 a 10.000 oltre alla chiusura dei locali di vendita e la revoca dell'abilitazione per i mediatori, a norma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1745, e la confisca della merce.

Se il fatto riguarda generi alimentari di prima necessità, la pena in ogni caso non può essere minore di L. 300.

Art. 5.

Il giusto prezzo si determina in base ai prezzi che localmente sono fissati dagli enti pubblici o dalle Cooperative di consumo, e, quando ciò non sia possibile, aumentando il prezzo di costo di una equa percentuale di guadagno.

L'accertamento del giusto prezzo è fatto volta per volta e per ciascuna denunzia, dalla Commissione provinciale annonaria, tenuto conto del campione eventualmente prelevato, dei dati del verbale di denunzia e di tutte le circostanze speciali di tempo e di luogo.

Art. 6.

La Commissione annonaria, accertata la trasgressione del giusto prezzo adotta i provvedimenti previsti dall'art. 4, e manda all'intendente di finanza i verbali di denunzia e di accertamento del giusto prezzo, per l'applicazione delle pene pecuniarie.

Art. 7.

Ai prefetti è demandata la vigilanza sui Comuni, a norma dell'art. 216 della legge comunale e provinciale, perchè procedano alla imposizione dei calmieri ed alle loro variazioni, e la vigilanza sulle autorità di cui agli articoli 2 e 6 perchè provvedano all'applicazione delle norme del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il terzo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — FERRARIS — TEDESCO — SCHANZER — MORTARA — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1103 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 286;

Veduto il decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, n. 557;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato amministrativo del Ministero dell'istruzione pubblica comprende tutti gli ispettori generali di cui nella tabella *A* allegata al citato decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919 ed è presieduto dall'ispettore generale capo, il quale ha anche la direzione del Segretariato generale.

Gli ispettori di cui nella tabella *B* annessa al citato decreto Luogotenenziale 20 aprile 1919, sono aggregati all'Ispettorato amministrativo e dipendono dall'ispettore generale capo.

Art. 2.

Gli ispettori generali di prima classe potranno essere incaricati dal ministro delle funzioni di vice direttore nelle Direzioni generali.

Art. 3.

Nel luglio di ciascun anno l'ispettore generale capo presi gli opportuni accordi coi direttori generali, presenta al ministro il piano organico delle ispezioni ordinarie da farsi nell'esercizio finanziario. Ottenuta l'approvazione del ministro, le proposte sono senz'altro esecutive. L'ispettore generale capo ripartisce il lavoro fra i singoli ispettori.

Art. 4.

I direttori generali, quando ritengano necessario che siano eseguite ispezioni straordinarie od inchieste, ne fanno richiesta all'ispettore generale capo, cui spetta di provocare in merito le decisioni del ministro.

Art. 5.

Gli ispettori ricevono gli ordini del ministro e gli presentano le loro relazioni per mezzo dell'ispettore generale capo.

Art. 6.

L'ispettore generale capo riferisce per iscritto al ministro, alla fine di ogni semestre, sui lavori compiuti dai singoli ispettori.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno finanziario l'ispettore generale capo presenta al ministro una relazione dell'opera compiuta, durante l'anno, dall'Ispettorato.

Art. 8.

L'ispettore generale capo, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nella presidenza dell'ispettorato dall'ispettore generale più anziano che si trova in residenza.

Art. 9.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 286, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato ad Agliè, addì 2 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1101 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il regolamento per la ispezione degl'Istituti pubblici e privati di istruzione elementare approvato con R. decreto 19 aprile 1906, n. 350;

Veduto l'art. 5, 2° e 3° comma, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ispettori scolastici e direttori didattici governativi che si recano nelle frazioni del proprio Comune di residenza per visitarvi le scuole elementari e in genere per ogni incarico o missione loro affidata in servizio dell'istruzione primaria, saranno liquidate le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura qui appresso stabilita:

a) metà delle indennità normali (e cioè delle indennità stabilite dagli articoli 3 e 4, nonchè dal 1° comma dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918 n. 1311), quando le frazioni siano distanti oltre due chilometri e fino a cinque dal limite esterno della frazione capoluogo;

b) due terzi delle indennità normali, quando le frazioni siano distanti oltre cinque chilometri, oppure non siano congiunte alla frazione capoluogo da strada ferrata o via carrozzabile, sempre che, in questo ultimo caso, la distanza superi i due chilometri.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 16 ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — BERENINI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1111 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Considerata l'opportunità che i compiti affidati al Ministero dell'industria, commercio e lavoro nel campo del credito, del risparmio e delle materie affini si svolgano con la collaborazione di un organo consultivo specializzato, comprendente la rappresentanza delle istituzioni di credito ed altri elementi competenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero di industria, commercio e lavoro è istituito un Consiglio superiore del credito col compito di dar parere e fare proposte:

1° sulle questioni relative all'ordinamento del credito in generale;

2° sui problemi di tecnica bancaria e su quelli che riguardino le singole categorie di Istituti di credito, il risparmio, le operazioni di pegno, il regime delle borse, quello delle Società per azioni, e la disciplina dei titoli di credito;

3° sui provvedimenti pei quali leggi e regolamenti prescrivano di sentire il Consiglio superiore del credito, o intenda il ministro promuovere l'avviso del Consiglio stesso.

Sono escluse dall'azione del Consiglio superiore del credito le materie che, pur avendo attinenza con i compiti ad esso demandati, rientrano nella competenza specifica di altri Ministeri.

Art. 2.

Il Consiglio superiore del credito è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato, ed elegge nel suo seno un vice presidente.

Fanno parte del Consiglio:

1° un membro designato da ciascuno degli Istituti di emissione;

2° tre rappresentanti per ciascuno dei seguenti gruppi di Istituti:

a) Banche e Società di credito ordinario;
b) Banche e Società di credito cooperative;
c) Istituti di credito fondiario ed agrario e di altre forme specializzate:
d) Casse di risparmio;
e) Monti di pietà;
f) Borse di commercio;
g) Società per azioni;

3° un membro designato da ciascuno dei Consigli superiori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura:

4° cinque membri estranei al movimento bancario, ma di notoria competenza nei problemi del credito, nominati dal ministro d'industria, commercio e lavoro:

5° il direttore generale del credito, quello del tesoro ed i funzionari che dirigono i servizi del commercio, dell'industria e del credito agrario.

Art. 3.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro può

invitare ad intervenire alle adunanze del Consiglio, per dati argomenti, persone di speciale competenza e funzionari di altri Ministeri.

Art. 4.

Con decreto del ministro dell'industria, commercio e lavoro saranno stabilite le norme per le designazioni dei membri di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto con speciale riguardo alle organizzazioni federative degli Istituti predetti.

Per la prima costituzione del Consiglio la nomina dei detti membri sarà fatta dal ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Art. 5.

I membri del Consiglio che non ne fanno parte di diritto si rinnovano ogni biennio e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Nel seno del Consiglio superiore del credito è istituito un Comitato permanente coll'incarico di raccogliere e coordinare gli elementi occorrenti agli studi ed ai lavori del Consiglio e di adempiere quei compiti urgenti che si rendano necessari nei periodi di tempo fra le convocazioni del Consiglio, nonchè le altre attribuzioni consultive che gli siano attribuite dal ministro.

Il Comitato permanente è presieduto dal vice presidente del Consiglio, e composto del direttore generale del credito e di cinque membri designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti.

Il Comitato dura in carica un anno e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno; in sessione straordinaria ogni volta che il ministro lo reputi opportuno.

Art. 8

L'Ufficio di segreteria del Consiglio è tenuto da funzionari del Ministero d'industria, commercio e lavoro nominati dal ministro.

Art. 9

Le adunanze del Consiglio sono valide quando intervenga la metà dei componenti di esso.

Qualora in prima convocazione non si raggiunga il numero legale, il ministro d'industria, commercio e lavoro ha facoltà di adunare il Consiglio in seconda convocazione a distanza di ventiquattro ore dalla prima. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente dell'adunanza.

Art. 10.

I consiglieri che non intervengano a quattro adunanze consecutive senza motivo giustificato sono dichiarati dimissionari.

Art. 11.

Il Consiglio è convocato dal ministro che ne stabilisce l'ordine del giorno.

I consiglieri hanno facoltà di proporre al ministro gli argomenti che desiderano sottoporre all'esame del Consiglio.

Non possono formare argomento di discussione del Consiglio gli argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 e 11 si applicano anche al Comitato permanente.

Art. 13.

Il ministro d'industria, commercio e lavoro ha facoltà di convocare il Comitato del Consiglio superiore del credito insieme a quelli dei Consigli superiori dell'industria e del commercio o ad uno solo di essi per coordinarne i lavori e per chiedere il loro parere su questioni di comune competenza, ogni volta che il ministro stesso lo ravvisi opportuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1112 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1912, n. 31, che dà norme per la costituzione del Consiglio superiore di statistica;

Considerata l'opportunità di coordinare a mezzo del detto Consiglio le indagini statistiche cui si provvede a cura delle varie Amministrazioni dello Stato e di assicurare con un Comitato permanente la continuazione delle funzioni del Consiglio superiore;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore di statistica dà il suo parere in tutti i casi in cui sia prescritto per disposizioni di legge, regolamento o decreto o sia richiesto dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Il parere del Consiglio deve essere richiesto sui programmi e sullo svolgimento dei lavori statistici affidati all'Ufficio centrale presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, o ad altri Uffici del Ministero stesso.

Previ accordi coi ministri interessati, il parere del Consiglio sarà pure richiesto su quelle statistiche di carattere generale che siano affidate ad altre pubbliche Amministrazioni, semprechè per esse non siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Art. 2.

Il Consiglio superiore di statistica, si compone di undici membri di cui dieci nominati per decreto Reale, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro fra i cultori delle discipline statistiche ed economiche. È membro di diritto il funzionario che

dirige l'Ufficio centrale di statistica nel Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

I membri di nomina regia durano in carica quattro anni, si rinnovano per metà ogni biennio, e sono rieleggibili.

Nel primo biennio la scadenza è determinata dalla sorte; successivamente dall'anzianità.

I membri che senza giustificati motivi non intervengano a quattro sedute successive sono considerati dimissionari.

Art. 3.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà di invitare a partecipare a ciascuna sessione del Consiglio, con voto consultivo, un rappresentante rispettivamente dell'Unione statistica delle città italiane, dell'Associazione dei Comuni italiani, dell'Unione delle Provincie d'Italia, dell'Unione delle Camere di commercio e di altre Istituzioni federative di enti locali.

Può inoltre il ministro invitare, volta per volta, ad intervenire nel Consiglio, con voto consultivo, funzionari e privati studiosi, specialmente competenti negli argomenti inscritti nell'ordine del giorno.

Quando sia richiesto il parere del Consiglio su statistiche che si compiono a cura di altre pubbliche amministrazioni, queste hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio funzionario, che ha voto deliberativo.

Art. 4.

Il presidente del Consiglio superiore di statistica è nominato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro fra i componenti del Consiglio stesso.

Dura in carica due anni e può essere rieletto.

Quando il ministro, o in sua vece il sottosegretario di Stato, interviene alle sedute, assume la presidenza.

Art. 5.

Il Consiglio superiore di statistica è convocato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro in sessione ordinaria almeno una volta all'anno: ed in sessione straordinaria ogni volta che il ministro lo ritiene opportuno.

Art. 6.

È istituito nel seno del Consiglio superiore di statistica un Comitato permanente composto del presidente del Consiglio superiore, di tre membri scelti dal Consiglio stesso e del funzionario che dirige l'Ufficio centrale di statistica. Il Comitato rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni, prepara il lavoro, e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. Esso viene normalmente convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il ministro lo ritiene necessario per il buon andamento del servizio statistico.

Art. 7.

Il Consiglio e il Comitato sono assistiti da un Ufficio di segreteria retto da un funzionario della Direzione della statistica.

Art. 8.

Alla data della pubblicazione del presente decreto cessano della loro carica tutti gli attuali componenti il Consiglio superiore di statistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 1116 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, d'accordo col ministro segretario di Stato per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1463, è abrogato.

Nel taglio dei castagneti dovranno osservarsi le norme stabilite dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, e dal regolamento 19 febbraio 1911, n. 188.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — CAVIGLIA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N 1072. **Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Catania è autorizzato a continuare a riscuotere un dazio proprio di L. 30, di L. 10 e di L. 5 al quintale rispettivamente sulla carta di 1ª, 2ª e 3ª classe: un dazio proprio di L. 5 e di L. 3 a quintale sui lavori di vetro e cristallo di 1ª e di 2ª classe; ed un dazio di L. 10, di L. 5 e di L. 2 sulle terraglie di 1ª, di 2ª e di 3ª classe.

N.1073. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale,** sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio dell'Arciconfraternita di San Girolamo, Misericordia e Morte di Ancona è parzialmente trasformato a favore della locale Opera Pia del baliatico per la prole legittima, alla quale è devoluta una quota del patrimonio della Confraternita, dell'ammontare netto di L. 29.433,44.

N.1074. **Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, col quale,** sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni della Congregazione dei Preti e delle Confraternite del Sacramento, del Suffragio, del Gonfalone e della Trinità in Novi Ligure, è trasformato, nel senso che le relative rendite sono destinate per metà agli scopi di cui all'art. 55 (*a*) della legge 17 luglio 1890 (salvo a devolvere tale metà al Ricovero delle Piane, quando questo sarà stato eretto in ente morale) per un quarto alla erogazione di sussidi ai poveri e per l'altro quarto a favore dell'infanzia abbandonata, riservando alla Congregazione dei Preti l'assegno di L. 10 annue, per la conservazione della cappella mortuaria, ed alla

Confraternita del Sacramento l'assegno di L. 60 annue; e concentrandosi i detti patrimoni nella locale Congregazione di carità.

N. 1102. Decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, col quale sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene stabilito, dal 1° ottobre 1919, il numero dei capi di Istituto e degli insegnanti nelle RR. scuole medie e normali e nei corsi magistrali.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « Servizio in guerra », parte 1ª;

Ordiniamo:

Art. 1.

I maggiori redditi ottenuti dalle Società nell'anno d'affari 1919 ed i maggiori importi di rendita realizzati dalle persone singole nell'anno solare 1919 sono soggetti all'imposta di guerra.

Le disposizioni della legge 16 febbraio 1918 B. L. I., n. 66, valevoli per gli anni 1916 e 1917 e quelle della legge 17 aprile 1918, B. L. I. n. 160, valevoli per l'anno 1918, sono applicabili anche per l'anno 1919 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le perdite risultanti nell'anno di affari del tempo di guerra (anno di guerra) 1919 non possono diffalcarsi dal maggior reddito o dalla maggiore rendita conseguiti negli anni precedenti.

Art. 3.

Le disposizioni del paragrafo 2, alinea 2° ed ultimo, del paragrafo 5, § I°, del paragrafo 15, alinea 3, dei paragrafi 17, 27, 28, 29, 30 della legge 16 febbraio 1918 B. L. I. n. 66 sono applicabili anche alle succursali di Società aventi la sede principale nel Regno.

Art. 4.

Il capitale di fondazione, di cui ai paragrafi 5 § II°, 28 e 30 della citata legge, sarà determinato per le Società indicate al precedente articolo, giusta le norme del paragrafo 100, alinea 4, della legge 25 ottobre 1896, B. L. I. n 220.

Art. 5.

Al terzo alinea del paragrafo 32 della legge 16 febbraio 1918, B. L. I. n. 66, viene sostituito il seguente:

« La riserva speciale deve essere costituita da titoli di rendita o da altre obbligazioni dello Stato italiano, delle Provincie o dei Comuni del Regno o delle terre occupate e deve essere depositata presso la sezione di R. tesoreria provinciale ».

Art. 6.

L'anno 1919 sarà considerato come ultimo anno di affari del tempo di guerra (anno di guerra) agli effetti della legge 16 febbraio 1918, B. L. I. n. 66.

Quindi la disposizione del paragrafo 8, alinea 4, secondo periodo della citata legge, anzichè all'anno di bilancio 1917-918 e all'anno solare 1917 deve riferirsi rispettivamente all'anno di bilancio 1919-920 e all'anno solare 1919.

Nel paragrafo 14 in luogo dell'anno 1922 deve ritenersi sostituito l'anno 1924.

I termini: alla fine del 1919 e 31 gennaio 1920 fissati nel paragrafo 19, alinea 3, e nel paragrafo 24, alinea 2, s'intendono sostituiti dai termini: alla fine del 1921 e 31 gennaio 1922.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del maggior reddito o della rendita in più dell'anno 1919, il reddito netto (o rendita) degli anni di pace, realizzato ed esposto in corone, s'intenderà valutato in lire italiane alla pari.

Art. 8.

Sono revocate le disposizioni delle ordinanze Ministeriali 18 aprile 1916, B. L. I. n. 109, 27 novembre 1916, B. L. I. n. 403, 7 maggio 1917, B. L. I. n. 203, 6 novembre 1917, B. L. I. n. 436 e 25 maggio 1918, B. L. I. n. 187, in quanto autorizzano ad impiegare i titoli dei prestiti di guerra austriaci nel pagamento dell'imposta sui guadagni di guerra e dell'imposta di guerra.

Art. 9.

Le norme dell'ordinanza 6 luglio 1918 del Ministero delle finanze, B. L. I. n. 254 per l'esecuzione delle leggi citate all'articolo 1 della presente ordinanza devono intendersi modificate in relazione al disposto dai precedenti articoli nella parte che si riferisce all'applicabilità a Società italiane delle disposizioni stabilite per le Società del territorio occupato e per quanto riguarda lo spostamento dei termini, di cui all'articolo 6 della presente e la revoca della facoltà di pagare la imposta di guerra con titoli dei prestiti di guerra austriaci.

Tutte le date e i termini per produrre istanze o denuncie (fassioni) indicati nelle citate norme di esecuzione 6 luglio 1918 si intendono spostati di un anno in relazione all'estensione dell'imposta di guerra all'anno 1919.

Art. 10.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Addì 4 luglio 1919.

Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito: **Badoglio.**

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Visti gli articoli 2 e 4, lettera *C*, del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1918, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 46 del successivo giorno 23, relativo alle attribuzioni e alla procedura del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra;

Ritenuto che le esigenze del servizio giustificano la riduzione del numero minimo legale dei votanti per la validità delle deliberazioni collegiali del Comitato, al fine di rendere possibile una più frequente convocazione di esso, in relazione alla mole attuale del lavoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 4 del citato decreto Ministeriale 16 febbraio 1918, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Per le deliberazioni collegiali del Comitato occorre l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti, e, in caso di parità di numero, ha prevalenza il voto del presidente ».

Roma, 7 luglio 1919.

DA COMO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0/0	23980	Chiesa di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) . . . . . L.	25 —
3,50 0/0	21283	Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) »	3 50
3,50 0/0 (1902)	727010	Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria Maggiore in Codroipo (Udine) . . . . »	553 —
3,50 0/0	21235	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Codroipo (Udine) . . . . »	80 50
3,50 0/0	588676	Fabbriceria della Chiesa di San Zenone di Fossalta di Portogruaro (Venezia) . . . . »	52 50

Roma, 1° luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono 5 per cento quinquennale, seconda emissione n. 1300 di L. 6000 emesso al nome di Caroglio *Paolo* fu Giacomo Francesco, mentre doveva invece intestarsi a favore di Caroglio *Carlo* fu Giacomo Francesco.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà provveduto alla richiesta rettifica.

Roma, 8 luglio 1919.

Il direttore generale.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 10 luglio 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.50	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	90.45	—

Corso medio dei cambi

del giorno 10 luglio 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 123,80 — Londra 37,98 — Svizzera 153,18 — New York 8,43 — Oro 150,58.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 24 gennaio 1918:

Genitori.

Pacella Rosa di Arcangelo Giuseppe, soldato, L. 630 — Passalacqua Giuseppe Gualtieri di Nicolò, id., L. 630 — Soldati Agostino di Domenico, id., L. 630 — Rasella Antonio di Filippo, id., L. 630 — Antonini Domenico di Luigi, id., L. 630 — Antonacci Maria Stella di Foglio Antonio, id., L. 630 — Calegari Maria di Contini Andrea, id., L. 630 — Grossini Giuseppe di Mauro, id., lire 630 — Candida Angela di Candida Egidio, id., L. 630 — Zucchinali Francesca di Acquaroli Carlo, id., L. 630 — Del Gaudio Antonio di Giuseppe, id., L. 630 — Catalano Giuseppe di Antonino, id., L. 630 — Galli Laura di Boselli Luigi, id., L. 630 — Pasculli Michele di Paolo, id., L. 630 — Canepa Giuseppe di Giovanni, id., L. 630.

Pagliarini Goffredo di Guglielmo, soldato, L. 630 — Muffini Carlo di Giovanni, id., L. 630 — Marioni Giulio di Livio, id., L. 630 — Gervasoni Marco di Bernardo, id., L. 630 — Lazzarino Giacomo di Giuseppe, id., L. 630 — Cariola Masia di Pasquali Giacomo, id., L. 630 — Primavera Michele di Giuseppe, id., L. 420 — Pedrali Angelo di Lorenzo, id., L. 630 — Cianchi Guido di Gino, id., L. 630 — Siddi Agostino di Giovanni, id., L. 630 — Pella Giovanni di Maria, id., L. 630 — Dell'Aquila Maria di Sorrentina Oreste, tenente, L. 882,34 — Pilli Pietro di Giuseppe, soldato, L. 630 — Immernino Benedetto di Carmelo, id., L. 630 — Peano Giovanni di Bartolomeo, id., L. 630 — Largoni Salvatore di Sebastiano, id., L. 630 — Previtali Giuseppe di Francesco, caporale, L. 810 — Pezzica Luca di Rodolfo, soldato, lire 630 — Leonetti Vincenzo di Domenico, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 9. — Il Comitato centrale per le questioni territoriali si è riunito per studiare i problemi relativi alla Bulgaria.

La delegazione tedesca ha trasmesso al segretario generale della Conferenza una nota relativa ai mezzi di esecuzione del trattato.

La delegazione austriaca ha inviato al segretario della Conferenza una nuova nota relativa all'accertamento dei beni austriaci nei territori dell'antica Austria.

PARIGI, 10 — Il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha dato alla nota austriaca, relativa alle clausole economiche, la seguente risposta:

1. Le potenze alleate hanno deciso di sostituire l'articolo 49, parte X, con l'articolo seguente:

« Nonostante le disposizioni dell'art. 32 e dell'allegato alla sezione IV, parte X, delle clausole economiche, tutti i beni, diritti e interessi dei sudditi austriaci e delle Compagnie da essi controllate nei territori che facevano parte dell'ex-monarchia austro-ungarica, non saranno sottoposti a sequestro o liquidazione mediante l'applicazione delle disposizioni suddette.

« I beni, i diritti e gli interessi, di cui si fa qui menzione, non comprendono i beni che sono contemplati nell'art. 12, parte X, delle clausole finanziarie ».

Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni contenute nella parte VIII, relativa alle riparazioni, sezione I, allegato 3, circa la proprietà dei sudditi austriaci in materia di navi e battelli.

2. Quanto alle rimostranze riguardanti la mancanza di reciprocità per gli articoli dall'1 al 4, parte X, delle clausole economiche, le potenze alleate accettano l'aggiunta all'art. 15, parte X, del seguente paragrafo addizionale.

« Resta nondimeno inteso che l'obbligo imposto all'Austria dagli articoli dall'1 al 4, parte X, non sarà revocato, a meno che la Società delle nazioni non decida altrimenti, allo spirare del termine di tre anni a partire dalla data della applicazione del presente trattato, da parte di qualsiasi potenza alleata che non accordasse un trattamento correlativo ».

PARIGI, 10. — Il presidente della Conferenza, Clémenceau, ha risposto alla Nota austriaca relativa alla Società delle nazioni.

Clémenceau prende atto della adesione dell'Austria e dichiara che l'intenzione degli alleati non è stata quella di escludere per lungo tempo dalla Società delle nazioni l'Austria. Gli alleati però non accolgono le ragioni in favore della sua ammissione immediata. Apprezzando la prova delle buone intenzioni che l'Austria ha dato, mediante il suo atteggiamento, gli alleati sono pronti ad appoggiare la candidatura de l'Austria, non appena essi saranno sicuri che l'Austria possiede, un Governo responsabile, che dimostri di poter adempiere agli impegni nazionali.

Gli alleati hanno studiato le proposte di Klammarsch, circa la definizione delle contestazioni internazionali e la proroga per l'organizzazione della Corte permanente di giustizia internazionale. Le proposte saranno presentate in seguito al Consiglio della Società delle nazioni.

Clémenceau conclude respingendo per il momento l'aggiunta proposta al Patto, relativamente alla libertà di transito, aggiunta che potrà essere esaminata in seguito dalla Società delle nazioni.

Clémenceau ha risposto anche alla nota austriaca, relativa agli agenti austriaci dell'America del Sud, dichiarando di non opporsi al loro rimpatrio. La Conferenza prenderà provvedimenti per facilitare il loro viaggio.

SAINT GERMAIN, 10. — La Delegazione austriaca ha ricevuto ieri, alle ore 17, a Saint Germain, tre risposte, che Clémenceau le ha inviato a nome della Conferenza.

PARIGI, 10. — Ieri, verso sera, il segretario generale della Conferenza per la pace, Dutasta, si è recato a Versailles, ove ha fatto a Lersner una comunicazione verbale, pregandolo di richiamare la attenzione del suo Governo sul fatto che truppe tedesche, all'atto di sgombrare la riva occidentale della Vistola, conformemente al trattato di pace, portano via seco bestiame e mobili.

PARIGI, 10. — Ieri il Consiglio supremo degli alleati si è riunito nel pomeriggio. Assistevano alla seduta Clémenceau, Lansing e Balfour con Crespi, che sostituiva Tittoni, Matsui e Makino.

È stato deciso che la Commissione speciale, incaricata di procedere sul posto ad una inchiesta sugli incidenti di Fiume, partirà domani sera.

Nel pomeriggio restava ancora ad essere designato il delegato italiano per completare la Commissione dei quattro generali.

I rappresentanti delle grandi potenze hanno approvato i rapporti della Commissione incaricata di tracciare le frontiere tra la Jugoslavia e l'Ungheria

Infine il Consiglio supremo si è occupato delle varie questioni d'ordine militare poste dall'esecuzione del trattato di pace con la Germania, fra le quali lo sgombero dei territori polacchi, la limitazione degli armamenti e il controllo sulle fabbricazioni di guerra. Le decisioni prese al riguardo sono rimaste naturalmente segrete.

Domattina arriverà a Versailles la Commissione tedesca per le riparazioni, composta di 18 membri, di consiglieri tecnici e di segretari.

VERSAILLES, 10. — Stamane, alle 11, Lersner, ha notificato ufficialmente al colonnello Henry la ratifica del trattato di pace da parte del Parlamento tedesco.

Il colonnello Henry ha portato subito il documento al Ministero degli affari esteri.

Lersner ha consegnato nel pomeriggio una nuova nota ad Henry, con la quale la Germania chiede che sia tolto il blocco e che i prigionieri tedeschi siano liberati al più presto possibile.

PARIGI, 10. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito dopo aver ricevuto i quattro generali incaricati di procedere a Fiume all'inchiesta sugli incidenti che causarono vittime fra le truppe francesi.

La Commissione comprende i generali: Naulin per la Francia, Di Robilant per l'Italia, Watts per l'Inghilterra, il maggior generale Summerall per gli Stati Uniti.

PARIGI, 10. — Il Consiglio supremo degli alleati ha udito una esposizione di Tardieu sulle frontiere dell'Austria e dell'Ungheria. Il seguito dell'esame è stato rimandato a domani.

PARIGI, 10. — Il Consiglio supremo ha cominciato la discussione della Convenzione aerea.

È noto che fu nominata una Commissione speciale interalleata per redigere in qualche modo un Codice aereo.

Avendo alcune delegazioni, come quella americana e quella giapponese, bisogno di istruzioni complementari dal loro governo il seguito dell'esame è stato rimandato a più tardi.

Il Consiglio si riunirà nuovamente domani nel pomeriggio.

PARIGI, 10. — Il segretario di Stato americano, Lansing, non lascerà Parigi prima di sabato.

Contrariamente a quanto è stato annunciato, la consegna alla Delegazione austriaca della parte finale del trattato non avrà luogo domani.

In ogni caso, però, la consegna non sarà accompagnata da alcuna cerimonia.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha elargito la somma di lire cinquantamila, da ripartirsi per lire trentamila a favore dello spedale di Monselice, per lire quindicimila a favore delle Congregazioni di carità, dei Patronati scolastici e degli Asili infantili dei comuni di Battaglia e San Pietro Montagnon; e per lire cinquemila per l'Asilo infantile di Calzignano.

Il Sovrano ha voluto, con la generosa elargizione, ricordare la sua permanenza a Lispida durante la guerra.

Dalmati a Roma. — È giunta a Roma una deputazione di dalmati, con a capo il sindaco di Zara, per riaffermare la irrevocabile volontà della Dalmazia italiana di essere annessa alla madre patria.

La deputazione ha chiesto colloqui a persone del Governo e ad altre cospicue personalità.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

« *Marsiglia*, 4:

Mercati bozzoli quasi chiusi - Confermasi deficienza generale prevista - Prezzi stabilitisi da 7|50 a 8|50 - Spinti da speculazione su alcuni mercati a Fr. 9, 9|50 ».

« *Tokio*, 5:

Mercato seta debole - Temesi reazione. Quotasi Shinshu 1 1|2, 13|15 yen 2.340 ».

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Il ministro per la ricostituzione, sir Auckland Geddes, annuncia che il Governo ha deciso che il prezzo del carbone sia aumentato il 16 corrente, per i consumatori, di sei scellini alla tonnellata.

Un deputato chiede l'abrogazione delle concessioni fatte all'Italia e al Giappone per l'importazione delle spazzole.

Il ministro per la ricostituzione nazionale, Sir Auckland Geddes, si dichiara contrario a tale proposta, perchè, egli dice, ci troviamo in un periodo transitorio e sarebbe poco desiderabile denunciare accordi in un momento come questo.

WASHINGTON, 9. — Quantunque il treno presidenziale fosse in ritardo, migliaia di persone hanno atteso per le vie l'arrivo del presidente Wilson.

Il presidente ha pronunciato un discorso nel quale ha detto: Ho fiducia che il popolo degli Stati Uniti sia favorevole alla Lega delle nazioni.

Wilson ha concluso ringraziando i cittadini per la calorosa accoglienza fattagli ed ha detto che essa è stata per lui una completa sorpresa.

BERNA, 9. — Si ha da Berlino:

Il ministro degli affari esteri, Muller, ha dichiarato ad un giornalista svedese che non si può abbastanza ripetere che la Germania, malgrado i suoi duri obblighi, ha firmato il trattato di pace senza secondi fini.

Il ministro ha soggiunto: Avendo il mondo intero contro di noi, è impossibile pensare a sottrarsi all'esecuzione del trattato. L'onestà rappresenta la migliore politica. Essa è per noi non soltanto un principio morale, ma anche un principio dei nostri interessi politici. La nostra politica di pace dipende interamente dalla questione di sapere se vogliamo o no far parte della Società delle nazioni.

Terminando, Muller ha dichiarato che la Germania vuole eliminare nei rapporti fra le nazioni la guerra di cui la Società delle nazioni ammette ancora la possibilità, in ultima istanza, nei rapporti fra le nazioni.

PARIGI, 9. — L'Inghilterra ha designato il suo rappresentante nella Commissione interalleata, incaricata di compiere un'inchiesta sugli incidenti di Fiume. Egli sarebbe il maggior generale Wats.

La Francia e gli Stati Uniti hanno designato i loro rappresentanti fino da ieri.

ZURIGO, 9. — Si ha da Weimar:

Assemblea nazionale. — Si discute il progetto di legge concernente le imposte e la tassa sui sopraprofitti di guerra.

BASILEA, 9. — Si ha da Berlino in data 8 corrente:

L'*Uhr Abendblatt* dice che Ebert ha accettato le dimissioni presentate dal ministro Wissel.

GINEVRA, 10. — Damad Ferid Pascià, Tewfik Pascià e gli altri delegati turchi alla Conferenza della pace, arrivati lunedì, sono stati ricevuti da notabilità turche e dal console generale di Turchia.

La delegazione turca si tratterrà qualche giorno a Losanna prima di ritornare a Costantinopoli.

ZURIGO, 10. — Si ha da Weimar:

Durante la discussione del progetto di ratifica del trattato di pace, il deputato Strauss ha detto che il trattato è inappellabile. La ferita non si cicatrizzerà. (Applausi dalle tribune, che il presidente minaccia di far sgombrare).

Waldstein ha protestato per la perdita dello Schleswig, acconsentendo al plebiscito per le regioni a popolazione mista. Egli ha poi affermato che le disposizioni del trattato non rappresentano una leale soluzione.

Fehrenbach, come presidente dell'assemblea, protesta contro la separazione dell'Alsazia Lorena dalla Germania.

WASHINGTON, 10. — *Senato.* — Il presidente Wilson pronuncia un discorso nel quale dice che egli ritiene che il trattato di pace risponde nelle sue linee generali ai 14 punti, ma che sarebbe un semplice pezzo di carta senza la Lega delle nazioni.

L'America, soggiunge Wilson, non deve più restare isolata. Gli Stati Uniti non possono rifiutare l'ufficio di guida morale, che è stato loro offerto, senza infliggere all'umanità una profonda disillusione.

L'Europa, dice il presidente Wilson, ha accolto con premura la partecipazione degli Stati Uniti alla Conferenza della pace, perchè essa sapeva che questa partecipazione era disinteressata.

PARIGI, 10. — La Commissione per la pace, nominata dalla Camera, ascolterà domani Clémenceau e sabato Pichon, circa la Lega delle nazioni.

Si ritiene che la Commissione potrà mettere la Camera in condizione di discutere il trattato per i primi di agosto.

Il relatore Barthou ritiene di potere redigere la relazione generale fra qualche giorno.

Relazioni speciali saranno annesse alla relazione generale, ma dovranno essere brevissime e non oltrepassare una ventina di pagine.

Clémenceau ha promesso di comunicare alla Commissione i verbali della Conferenza della pace.

Questi documenti sono considerati come assolutamente confidenziali, e fino ad oggi non sono stati comunicati che alle cinque grandi potenze.

La Commissione dovrà quindi osservare la massima discrezione.

La Camera ha approvato con 421 voti contro 11 un progetto di utilizzazione delle forze idrauliche.

BASILEA, 10. — Si ha da Berlino:

Il *Lokal Anzeiger* riceve da Danzica che è giunta una Commissione inglese, con a capo un generale, per discutere sulla applicazione di alcune clausole del trattato e sulla occupazione della città.

Il *Berliner Tageblatt* ha da Amburgo che per ordine del generale Lettow Verbeck è stato costituito un tribunale straordinario per giudicare i gravi delitti del 24 e del 25 giugno.

NEW YORK, 10. — L'importantissima rivista *Outlook* pubblica un nuovo articolo editoriale nel quale dice che l'Italia non fu trattata equamente dalle nazioni sulle quali aveva il diritto di contare. Il suo concorso per vincere la guerra fu di vitale importanza. La proclamazione della neutralità italiana fu un avvenimento di valore capitale e la susseguente entrata in guerra dell'Italia minacciò terribilmente l'Europa centrale. Nel periodo critico, quando gli eserciti italiani erano impegnati a fondo contro l'esercito austriaco, l'America promise materiali che poi non inviò.

Fu l'irresistibile avanzata italiana che distrusse le forze austro-ungariche.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, gerente responsabile.